

*Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 07/09/2021*

*Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA. P.M. (Diff.)*

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA FEDE – DELLA FALSITÀ IN ATTI – REATO DI FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO – Contraffazione – Falso grossolano – Inidoneità dell'azione – Fattispecie.

Il falso è grossolano quando è macroscopicamente rilevabile da chiunque e non è idoneo a trarre in inganno in ordine alla sua genuinità, in quanto immediatamente riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, a prescindere da particolari cognizioni e competenze specifiche, integrando quindi gli estremi del reato impossibile (nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l'imputato che aveva contraffatto la sua patente di guida, manomettendo i numeri relativi alla data di scadenza attraverso l'apposizione di un adesivo ricalcato poi a penna; ha disposto, quindi, la confisca del documento poiché l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 49 comma 2 c.p. non esclude la materialità del delitto).

Riferimenti normativi: art. 49 comma 2, artt. 477-482 c.p.

DELLA FALSITÀ IN ATTI – REATO DI USO DI ATTO FALSO – Falsità – Contraffazione – Clausola di riserva *ex art. 489 c.p.*

In virtù della clausola di riserva di cui all'art. 489 c.p., il reato di uso di atto falso non può concorrere con quello di contraffazione, quando le due condotte siano state realizzate dalla stessa persona (in applicazione dell'enunciato principio, il Tribunale ha escluso potersi qualificare la condotta dell'imputato alla stregua di uso di atto falso *ex art. 489 c.p.*, ritenendo verosimile che fosse stato proprio costui a manomettere i numeri relativi alla data di scadenza della propria patente di guida, poi esibita ai militari).

Riferimenti normativi: artt. 477-482 e 489 c.p.